

Guida Breve
ALL'INDENNIZZO
PER
L'ECCESSIVA DURATA
DEL PROCESSO

con il
gratuito patrocinio

ART. 24 COST.

Associazione per la tutela del diritto di difesa

www.avvocatogratis.com

**PRONTUARIO PER ESERCITARE
IL DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO DA
IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
ANCHE NON AVENDO I MEZZI REDDITTUALI PER SOSTENERE UN
AVVOCATO**

Caro Lettore,

sei forse l'unico a pensare che i processi in Italia sono troppo lunghi?

Noo?

Beh, non Ti sbagli e c'è una ragione concreta.

Oramai tutti sanno che la giustizia italiana è in affanno, e i tempi necessari ad ottenere un provvedimento che decida una controversia sono sproporzionati alla normale vita delle persone.

Una legge del 2001 ha introdotto, però, un rimedio per ottenere indennizzo ai ritardi.

Per poter fruire dell'istituto è tuttavia necessario conoscerne i termini e gli ambiti di impiego: proprio a questo fine, ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che regolamentano la materia.

Seguendo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte alle domande riguardanti i passaggi cardine per attivare l'istituto.

Poichè si tratta di materia che può fruire del gratuito patrocinio, ho anche inserito tutti i riferimenti perchè si possa avviare la propria azione avvalendosi dell'aiuto di un avvocato pagato dallo Stato in tutti i casi in cui sussistono i requisiti di legge.

Che cosa non trovi in questo manuale

Come molti fra quelli che scrivono, sono stato tentato dall'ambizione di predisporre un manuale che, esaminando tutti gli aspetti tecnici dell'argomento, potesse costituire una "summa" sulla materia. Prova a pensare a qualcosa con un titolo come "Il nuovo Manuale della Riparazione da Ingiusto Processo" o "Tutto sulla Equa Riparazione dei processi troppo lunghi".

Ma sarebbe stato un errore: non Ti sarebbe servito a nulla!

Per questa ragione ho scritto solo una agevole e breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Questo è un prontuario utile per attivare la Tua richiesta risarcitoria e orientarti in una materia innovativa e complessa.

Non ho la pretesa di farTi trovare tutto quello di cui avrai bisogno per gestire la Tua causa contro lo Stato, ma senz'altro credo di averTi messo a disposizione quello che ti serve per iniziare ad organizzare la Tua posizione.

In una manciata di pagine non si può, ovviamente, condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che costituisce il punto di incontro di Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Comunitario, Diritto Civile e Processuale Civile. Usa quindi questo manuale solo come una *roadmap* per orientarti e attuare, fin dall'inizio, le scelte giuste, evitando errori che possano pregiudicare il buon esito della controversia.

Avrai già intuito che un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia guida. Di questo troverai conferma leggendo le pagine che seguono e scorrendo il modello di ricorso che ho allegato quale esempio di riferimento.

Sarà opportuno, quindi, farsi assistere da subito anche da un avvocato, (magari abilitato al gratuito patrocinio, se ne sussistono i requisiti) e decidere assieme a lui i passi più opportuni da compiere.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono perciò generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far

conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Per questo motivo, come già ricordato sopra, devi sapere che nella fase giudiziale avanti la Corte di Appello, l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando [QUI](#)**.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani per **Associazione Art. 24 Cost.**

BIO

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato dal 1998 e Consulente del Lavoro dal 1996.

Legalista accanito, crede nella primazia dei diritti della persona e in una visione dell'avvocatura quale strumento di garanzia e di giustizia: fa l'avvocato perché sa che in realtà la legge non è uguale per tutti, ma non vuole arrendersi.

È iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel cui Foro esercita la professione, è stato uno dei fondatori della Camera Arbitrale della Venezia Orientale ed ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster; attualmente cura anche la redazione scientifica di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Con l'associazione ART. 24 COST. ha pubblicato 15 Guide Brevi in materia di diritto di difesa e gratuito patrocinio utili in tutti quei momenti che sono di maggior contatto fra cittadino e mondo della Giustizia.

Le Guide Brevi sono tutte distribuite gratuitamente in formato ebook (PDF) con oltre 180.000 download e sono scaricabili sia dal sito dell'Associazione ART. 24 COST. che dai principali portali di sharing (lulu.com, slideshare.net, ebookitaliani.it, facebook.com, scribd.com, smashwords.com etc.).

Per saperne di più lo trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

LICENZA D'USO



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, linkarlo, pubblicarlo, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo del sito dell'**Associazione Art. 24 Cost.:**

<http://www.avvocatogratis.com>

*

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed RSS del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link <http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire Avvocatogratis e le sue news anche su TWITTER cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link <http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'Associazione ART. 24 COST. e Avvocatogratis la trovi su FACEBOOK cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link <http://www.facebook.com/avvocatogratis>



IL RISARCIMENTO PER L'IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

1.

QUAL E' IL RIMEDIO AI RITARDI DELLA GIUSTIZIA?

Come sai, la macchina processuale viene attivata dai cittadini per ottenere giustizia quando subiscono l'illegittima compressione di un diritto: con essa si chiede al sistema giudiziario di porvi immediatamente rimedio.

Purtroppo, però, i risultati processuali che dovrebbero tutelare le situazioni giuridiche compromesse diventano spesso inefficaci a causa delle lungaggini procedurali. Il gran tempo, infatti, che precede la decisione del giudice, fa sì che possano verificarsi mutamenti nel panorama giuridico e sociale, o nella situazione personale del soggetto leso, tali da rendere non più utili i risultati processuali raggiunti.

La sentenza può diventare del tutto inutile per il sopraggiunto superamento della problematica lamentata o, quel che è peggio, a causa di un aggravamento o comunque un'evoluzione della stessa. Il lungo trascorrere del tempo potrebbe rendere necessarie soluzioni giuridiche diverse da quelle che erano ritenute idonee all'inizio del processo.

Anche per evitare un simile rischio, nel 1950, fu siglata a Roma la "Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali" con la quale venne introdotto il principio di ragionevole durata processuale.

Il principio della ragionevole durata del processo è stato recepito in Italia anche a livello costituzionale con la legge sul giusto processo in modifica dell'art. 111 della Carta.

Le due norme, infatti, suonano nel medesimo modo:

Art. 6 della Conv. "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge"

e

Art. 111 Cost. "...Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata..."

Nonostante le prescrizioni siano così dettagliate (a livello europeo e nazionale) l'Italia le trasgredisce spesso subendo, per questo,

frequentemente dei procedimenti sanzionatori da parte della Comunità Europea.

Negli anni, questo stato di cose ha generato una sensibilità nazionale che ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina che costituisce sia un deterrente contro i ritardi della macchina processuale sia una tutela per il cittadino che ne rimane vittima.

Tale normativa (nota come **Legge Pinto**, dal nome del suo estensore) è vigente fin dal 24 marzo 2001 e introduce il **diritto ad ottenere un risarcimento** per coloro che subiscano danni (patrimoniali e non) a causa della violazione della "*Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*".

Ciò in presenza di tre requisiti:

1. la **non ragionevole durata del processo**;
2. l'esistenza di **un danno conseguente**;
3. l'esistenza di un **nesso causa-effetto fra durata del processo e danno cagionato**.

Per tutte le attività processuali inerenti la richiesta risarcitoria devi sapere che la parte richiedente può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi puoi chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento per richiesta d'indennizzo ex "Legge Pinto", verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca **QUI**.

2.

QUAL E' LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?

L'individuazione degli ambiti temporali il cui superamento determina l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla "Legge Pinto" fa oggi riferimento a dei **parametri fissi**.

La giurisprudenza prima ed il legislatore poi (in conferma vedi il D.L. 22

giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) hanno statuito che è adeguato un limite massimo di durata triennale per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d'appello e annuale per quello in Cassazione.

Il processo di primo grado non può, perciò, durare più di **3 anni**, quello di appello più di **2** e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare al massimo **1 anno**.

Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.

Il Governo Monti, con la promulgazione del **D.L.n. 83/12**, ha apportato delle rilevanti modifiche alla disciplina in oggetto con l'intento di snellire ed accelerare il procedimento, tuttavia, nell'analisi che segue, leggerai come in realtà tali modifiche abbiano anche comportato un aggravio dei costi per i ricorrenti rendendo più difficoltoso l'esercizio del diritto al risarcimento. Il citato D.L. n. 83 è stato poi convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Una delle più importanti modifiche concerne il termine di proponibilità della domanda di riparazione ex art.4: la domanda può essere proposta **entro sei mesi** dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva cioè quando il procedimento si è concluso con un provvedimento passato in giudicato, diversamente da quanto accadeva prima per cui era consentito proporre tale domanda anche in corso di causa.

Se il procedimento, svoltosi in tutti i gradi previsti è durato **meno di 6 anni**, **non si ha diritto all'equa riparazione** anche se, ad esempio, il primo grado è durato un anno, mentre il secondo tre ed il giudizio di legittimità due (**art.2-ter** comma aggiunto dal D.L.83). Il processo di esecuzione può invece durare al massimo tre anni mentre quello concorsuale sei.

Il calcolo della durata del processo decorre dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio o con la notificazione dell'atto di citazione (**art.2-bis** comma aggiunto dal D.L.83).

Per il computo della durata del processo non si deve però tenere in conto il tempo in cui il processo è sospeso e quanto è intercorso tra il giorno in cui inizia la decorrenza del termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

Per l'esatta determinazione del ritardo rispetto alla durata ragionevole si dovrà anche tener conto di altre circostanze processuali come la complessità della causa, l'oggetto del procedimento, la condotta delle parti e del Giudice durante il procedimento, nonchè quello di ogni altro

soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (**art.2** così come riformato dal D.L. 83/12).

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

3.

QUAL E' LA TIPOLOGIA DI DANNO RISARCIBILE?

Le conseguenze dannose delle lungaggini processuali che derivano dal mancato rispetto delle previsioni contenute nella legge Pinto possono essere di varia natura: si parla pertanto di **danni patrimoniali o non patrimoniali**.

La prima tipologia, quella per intenderci dei danni prettamente economici, deve essere oggettivamente riscontrabile e la parte deve essere in grado di fornire la prova della relativa esistenza; inoltre vanno risarcite unicamente le conseguenze immediate e dirette del ritardo processuale.

Quanto, invece, ai **danni non patrimoniali** la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che essi **non necessitano di prova**. Vi è, infatti, la presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministrazione convenuta. Il legislatore ha poi tipizzato tale valutazione.

In parole più semplici, in tema di danno non patrimoniale, la Cassazione ha introdotto una deroga al principio generale di diritto per il quale spetta a chi afferma un fatto di provarne la veridicità e la sussistenza.

Con la "Legge Pinto", invece, la presenza di danni non patrimoniali non dev'essere provata dal ricorrente, anzi essa si considera già accertata, salvo che l'amministrazione dello Stato convenuta provi il contrario.

Va quindi evidenziata l'importanza di tale risultato sottolineando come nel concetto di danno non patrimoniale rientrino tutte quelle lesioni che non sono suscettibili di valutazione economica e che di per sè risultano più difficoltose da far emergere.

4.

A QUANTO PUO' AMMONTARE IL RISARCIMENTO?

In termini prettamente economici, l'importo del risarcimento oscilla tra i **500,00**, e i **1.500,00 Euro per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi** del processo, e ciò va computato a seconda degli interessi e delle situazioni giuridiche compromesse.

La misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice.

L'eccessiva durata degli anni della procedura si calcola nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo.

Per accertare il ritardo rispetto alla durata ragionevole, lo si ripete, si dovrà anche tener conto della complessità della causa, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del Giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (**art.2** così come riformato dal D.L. 83/12).

L'indennizzo è tuttavia sempre escluso nelle seguenti ipotesi (art. 2, co. 2- quinquies):

- a) in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata;
- b) se la parte ha rifiutato senza giusto motivo la eventuale proposta conciliativa del giudice (ex art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.) e in caso di accoglimento della domanda in misura corrispondente alla proposta;
- c) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
- d) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis (3 anni primo grado, 2 il secondo, 1 nel giudizio di legittimità);
- e) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

Come accennato, per la richiesta d'indennizzo valgono le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita meglio descritte più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

5.

QUAL E' LA NATURA DEL RISARCIMENTO?

La Suprema Corte con la sentenza n. 4524 del 23.02.2010 ha qualificato come indennitaria la natura del diritto "all'equa riparazione" sancito dalla **Legge Pinto** per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte ha, infatti, considerato il ritardo stesso come un evento di per sè lesivo dei diritti della persona, che obbliga *ex lege* ad un'equa riparazione.

Diversamente, se si fosse ravvisato nel ritardo un fatto illecito *ex art. 2043 cod.civ.*, sorgerebbe in capo a chi lo contesta l'onere di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa a carico del soggetto agente. Si è quindi scelto di seguire un percorso a vantaggio del cittadino.

Le somme che vengono liquidate a favore del ricorrente, essendo puro ristoro di un danno patito, non hanno natura di incremento della ricchezza e non devono perciò essere assoggettate ad imposte.

6.

QUANDO SI PUO' ATTIVARE IL PROCEDIMENTO PER L'EQUA RIPARAZIONE ED ENTRO CHE TERMINI?

Diversamente da quanto accadeva prima della riforma per cui non era necessario attendere la fine del processo che aveva avuto irragionevole durata, la domanda di riparazione va presentata a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Ulteriore novità introdotta dal D.L. Monti concerne il computo dell'irragionevole durata del termine: come accennato, non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (**art.2-quater**)

È fondamentale ricordare che vi è solo un termine di decadenza che può compromettere la proponibilità del Giudizio: la domanda di risarcimento deve essere presentata entro 6 mesi dal momento in cui la sentenza che chiude il processo troppo lungo passa in giudicato.

Ciò significa che se decorrono più di 6 mesi da tale momento senza aver depositato la domanda non c'è più nulla da fare: si è decaduti dalla possibilità di chiedere qualsiasi indennizzo perché la domanda viene dichiarata inammissibile però si può fare opposizione ex art 5-ter.

Va precisato che la sentenza passa in giudicato diventando definitiva quando non è più impugnabile per decorrenza (o esaurimento) dei termini di impugnazione.

7.

A CHI SI PROPONE LA DOMANDA ?

Proprio per garantire la terzietà e l'indipendenza del Giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento, è stato previsto che questi non appartenga al medesimo distretto di Corte d'Appello.

È perciò stabilita un'apposita tabella che serve ad individuare il diverso Giudice competente: quest'ultimo è sempre rappresentato dalla Corte d'Appello più vicina sotto il profilo territoriale a quella cui appartiene il Giudice avanti al quale si è svolto il procedimento che è oggetto di contestazione.

Di seguito riporto l'elenco con indicate tutte di distretti di Corti di Appello italiane abbinata alla Corte di competenza per presentare la domanda ex "**Legge Pinto**":

Roma-Perugia, Perugia-Firenze, Firenze-Genova, Genova-Torino, Torino-Milano, Milano-Brescia, Brescia-Venezia, Venezia-Trento, Trento-Trieste, Trieste-Bologna, Bologna-Ancona, Ancona-L'Aquila, L'Aquila-Campobasso, Campobasso-Bari, Bari-Lecce, Lecce-Potenza, Potenza-Catanzaro, Cagliari-Roma, Palermo-Caltanissetta, Caltanissetta-Catania, Catania-Messina, Messina-Reggio Calabria, Reggio Calabria-Catanzaro, Catanzaro-Salerno, Salerno- Napoli, Napoli-Roma.

8.

COME SI PROPONE LA DOMANDA RISARCITORIA?

La domanda va proposta con **ricorso** che deve essere sottoscritto e deve contenere tutte le indicazioni necessarie per rendere conoscibile la domanda, il relativo oggetto, le ragioni fondanti e le parti.

La domanda dovrà essere dettagliata e consentire la verifica dei ritardi subiti mediante precisa allegazione dei verbali di udienza oltre che degli

atti e provvedimenti di causa, tutti da produrre in copia autentica.

9.

CHI PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Il requisito soggettivo per proporre il ricorso ex "**Legge Pinto**" è essere stati parte del processo. Non vale, perciò, solo per l'attore, bensì anche per il convenuto che abbia resistito alla pretese azionate dall'avversario chiedendone il rigetto.

È poi indifferente l'esito della causa perchè, se vi è stata la sua decisione, si ha diritto al risarcimento sia in caso di vittoria che di soccombenza; sono esclusi però i casi di abuso del processo, come quando risulti che il soccombente ha promosso una lite temeraria (avviata con colpa grave) o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di promuovere l'azione per il risarcimento ex "Legge Pinto".

Hanno diritto di proporre la domanda di equa riparazione anche gli eredi della parte processuale.

10.

COME SI INDIVIDUANO LE CONTROPARTI DEL PROCESSO PER IL RISARCIMENTO EX LEGGE PINTO?

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della "**Legge Pinto**", così come riformato dal D.L.83/12, il ricorrente attiverà il procedimento nei confronti di quello dei Ministeri nel cui campo d'azione opera il Giudice investito del procedimento presupposto per il quale si chiede l'indennizzo.

Sarà, pertanto, convenuto il Ministero della Giustizia se si tratta di procedimenti del Giudice ordinario, il Ministero della difesa se si tratta di procedimenti del Giudice militare e quello dell'economia e delle finanze quando si tratti di procedimenti tributari ed in ogni altro caso.

11.

QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA DOMANDA?

E' richiesta necessariamente la produzione della sentenza che definisce

il giudizio con l'attestazione del relativo passaggio in giudicato. Unitamente al ricorso, come novità che sarà oggetto di numerose discussioni, ora dev'essere anche presentata **copia autentica** (ovverosia copia fornita di marche da bollo) dei seguenti atti:

- l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
- i verbali di causa ed i provvedimenti del Giudice;
- il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Come si è già sottolineato non è possibile non allegare i verbali di udienza onde consentire una specifica valutazione della tempistica processuale e delle ragioni dello sfornamento dei termini.

Che cosa comporta la produzione di tali atti in **copia autentica**?

Mentre prima della riforma la produzione degli atti necessari era attività processuale di competenza delle varie cancellerie, le quali inviavano gli atti che potevano essere prodotti in copia semplice, ora i medesimi atti devono essere reperiti dal ricorrente per il tramite del legale e devono essere prodotti in copia autentica, ciò comporta ad esempio che, nel caso in cui il procedimento concerna numerosi atti da produrre.

Tale novità introdotta dalla riforma è originata dal gran numero di risarcimenti richiesti con la legge Pinto, i quali ingolfavano le aule delle Corti d'Appello, creando una situazione di arretrati giudiziari e dal fatto di arginare le richieste di risarcimento che avrebbero comportato continue sanzioni per l'Italia da parte della CEDU.

12.

QUAL E' IL PROCEDIMENTO ?

Come accennato, la richiesta di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo si introduce con ricorso.

A seguito del deposito del ricorso introduttivo il presidente della Corte d'Appello, o un magistrato della Corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere **entro trenta giorni** dal deposito del ricorso. Si possono verificare due ipotesi:

- accoglimento del ricorso: il Giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza

la provvisoria esecuzione; nel decreto il Giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento;

– rigetto del ricorso: in quest'ipotesi si applicano i primi due commi dell'articolo 640 cod.proc.civ. in base ai quali se il Giudice ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente invitandolo a provvedere alla prova (ovvero si dovrà integrare la domanda, se ciò non avviene il Giudice può rigettare la domanda con decreto motivato); se il ricorrente non risponde all'invito oppure non ritira il ricorso o ancora la domanda non è accoglibile, anche in tali casi il Giudice la rigetta con decreto motivato. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione.

13.

MA LA CONDANNA DELLO STATO A RISARCIRE QUANDO PUO' ESSERE USATA ?

La garanzia per il cittadino, leso dall'irragionevole durata del processo, di ottenere il ristoro del danno subito è prevista dall'art. 3 comma 5 della "**Legge Pinto**", ed il decreto di condanna emesso nei confronti dello Stato è immediatamente esecutivo.

L'immediata esecutività autorizza a dar corso alla procedura di esecuzione forzata nei confronti dello Stato qualora questi non provveda spontaneamente ad ottemperare alla condanna inflittagli dalla Corte d'Appello.

L'unico limite all'erogazione degli indennizzi è rappresentato dalle risorse disponibili che, fortunatamente non sono ancora agli sgoccioli.

14.

COSA SUCCEDA DALL'ALTRA PARTE?

I dipendenti pubblici responsabili del ritardo potranno vedersi attivare un'azione di responsabilità a cura del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che, come detto, è pari destinatario della comunicazione della sentenza di accoglimento del ricorso.

Inoltre, potrà essere attivata, sempre nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili, anche un'azione disciplinare da parte dei superiori gerarchici, cui parimenti è comunicato il decreto di accoglimento del ricorso.

15.

QUALI SONO I COSTI DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO?

Le spese da considerare sono quelle per l'attività del difensore, a volte non preventivabili e quelle relative agli atti da produrre con il ricorso anticipatamente preventivabili.

Con le recenti riforme della professione forense è possibile anche pattuire con il legale il cosiddetto patto di quota lite con il quale il legale si limita a dividere percentualmente con la parte il solo risultato raggiunto e quindi il trattamento indennitario ottenuto. In tale ipotesi, in caso di mancato indennizzo, il legale potrebbe addirittura non essere affatto pagato.

In alternativa è poi possibile pattuire con il legale un pagamento forfetario per l'attività svolta, e ciò anche tenendo conto che, di prassi, alla vittoria nella richiesta d'indennizzo si accompagna anche la condanna dello Stato a pagare le spese legali della procedura ex "Legge Pinto". Tale somma è solitamente liquidata persino al di sotto del minimo del tariffario, ma può essere computata nella quantificazione forfettaria del compenso del legale.

16.

E SE NON HAI IL REDDITO PER PAGARTI UN AVVOCATO?

Ove si rientri nei limiti reddituali previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio, e ci si avvalga di tale istituto, l'avvocato che assiste la parte per la procedura ex "**Legge Pinto**" sarà pagato direttamente dallo Stato senza alcun onere a carico del ricorrente.

La legge sul gratuito patrocinio, infatti, garantisce l'esercizio del diritto di difesa ai meno abbienti mettendo loro a disposizione degli avvocati abilitati, iscritti in apposite liste, pagati dallo Stato. Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.776,33 (importo periodicamente rivalutato dal Ministero e qui computato alla data dell'ultimo aggiornamento del 14.01.2012).

La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare:

1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ;
2. le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il

Tuo nucleo familiare;

3. l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);

4. l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca [**QUI**](#).

APPENDICE NORMATIVA

Legge 24 marzo 2001, n. 89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.

<< ... omississ ... >>

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

(Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del Giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

2- ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28;

d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;

e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis;

f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione. (comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 3) del D.L. 22 giugno 2012, n.83).

Art. 2-bis

(Misura dell'indennizzo)

1. Il Giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500,00 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice

civile, tenendo conto:

a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) del comportamento del Giudice e delle parti;

c) della natura degli interessi coinvolti;

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice.

Art. 3.

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del Giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il Giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma

liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il Giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 4.

(Termine di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.

Art. 5.

(Notificazioni e comunicazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art.5-ter

(Opposizione)

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero della sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La Corte d'Appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il Giudice che

ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La Corte pronuncia, entro 4 mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per Cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Art.5-quater

(Sanzioni processuali)

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 10.000,00.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FACSIMILE DI RICORSO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Ricorso per l'equa riparazione dei danni

da violazione del termine ragionevole

del processo ex Legge 89/2001

✦

Per il sig. **Mario Bianchi in proprio** nato a Roma il 1.1.1940 c. f. _____
indirizzo e-mail mariobianchi@tin.it residente a Roma (Ve) in via Roma 1,
assistito e difeso dall'avv. Paolo Rossi (c.f. _____) del Foro di Venezia
con studio in _____ (Ve) Via _____ n. 52 indirizzo di posta
elettronica _____ pec. _____ e recapito fax al n.
02._____, con ivi autorizzazione alle notifiche, giusta procura speciale a
margine del presente atto,

-ricorr

ente-

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, per
legge domiciliato presso l'Avvocatura di Distrettuale di Stato di Roma, sedente
in _____, _____ Roma,

-res

istente-

PREMESSO CHE

1) con atto di citazione del 10 **febbraio 1995**, ritualmente notificato, Mario Bianchi in proprio conveniva in giudizio _____ al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti **(doc. 1)**;

2) il procedimento menzionato veniva iscritto presso il **Tribunale Ordinario di Roma** recante **R.g.n. 000/95**;

3) si costituiva in giudizio _____ il quale, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, chiedeva, una volta accertata la fondatezza delle proprie ragioni, venisse rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore **(doc. 2)**;

4) successivamente con **sentenza n. 000/00**, depositata in cancelleria il **4 aprile 2000** resa nel procedimento R.g.n. 000/95 avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni, il **Tribunale di Roma**, rigettava la domanda risarcitoria;

5) avverso detta sentenza con atto di citazione del **12 luglio 2000** spedito a mezzo posta in data 15 luglio 2000, proponeva gravame avanti la **Corte d'Appello di Roma** Bianchi Mario in proprio chiedendo la parziale riforma della sentenza di I° grado **(doc. 3)**;

6) il procedimento veniva iscritto al ruolo generale al n. **0000/00**;

7) nel giudizio di appello avanti la Corte Romana si costituiva in data **10 ottobre 2000** _____ il quale chiedeva, invece, la conferma di quanto statuito dal Tribunale di merito **(doc. 4)**;

8) la Corte, con **sentenza 0000/07**, dichiarava nulli le domande sub a e b condannando in ogni caso il signor Bianchi al pagamento di soli € 10.000,00

oltre interessi; per il resto veniva confermato quanto già statuito dal Giudice di I° grado **(doc. 15)**;

9) la pronuncia in esame veniva depositata in cancelleria in data 10 novembre 2007 a distanza di oltre 14 anni dall'inizio del contenzioso;

10) in difetto di ricorso per Cassazione, dal deposito della sentenza sono oramai spirati i termini per l'impugnativa con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, per la quale non è possibile più alcuna riforma (doc. 13);

11) in ogni caso, l'eccessiva durata del contenzioso non può essere addebitata in alcun modo al comportamento dello scrivente Mario Bianchi o a una sua precisa scelta difensiva, quanto piuttosto ai limiti dei meccanismi della giustizia italiana;

12) risulta chiaro come il ricorrente, nel corso di questi 14 anni, siano stati soggetti alle più profonde ed amare umiliazioni e disagi;

13) sono immaginabili i gravi pregiudizi che gli odierni ricorrente hanno subito a causa della eccessiva durata della procedura *de quo*;

14) è evidente il gravissimo danno non patrimoniale patito da questi ultimi in tale contenzioso consistito nel "pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia dell'esito del processo" con ripercussioni sulle condizioni complessive economiche, ed anche di salute, degli interessati;

15) risulta agevolmente dai documenti contenuti nel fascicolo relativo al giudizio avente R.g. n 000/00, di cui si chiede sia acquisito da codesta Eccellentissima Corte d'Appello, che la procedura di cui sopra ha

abbondantemente sfornato i termini ritenuti congrui per il giusto processo.



Alla luce di quanto sopra rappresentato, emerge inequivocabilmente il diritto e l'interesse degli odierni ricorrenti a domandare ed ottenere l'indennizzo, riconosciuto dalla legge, per l'eccessiva durata del processo che ha superato il termine ritenuto "ragionevole" dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Sul diritto del ricorrente all'indennizzo ex artt. 2 l. 89/2001 – 6, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (ratificata con l. 848/1955) – 111 Cost.

È noto, in particolare, quanto disposto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 che, al primo comma, sancisce che *"chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. n. 848/1955, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1 della predetta C.E.D.U., ha diritto all'equa riparazione"*, prevedendo, in particolare, al comma successivo, che *"nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del Giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione"*.

È indubbio che il presupposto giustificativo dell'equa riparazione va ravvisato nella conclamata, generale inadeguatezza del sistema giudiziario italiano a far fronte in maniera adeguata al carico di lavoro di cui è investito.

Sulla valutazione della complessità della procedura, del comportamento delle parti e di ogni autorità chiamata a contribuire alla definizione del procedimento (Art. 2, secondo comma, l. 89/2001)

Dall'esame del fascicolo relativo al giudizio avente R.g. n. 567/99 emergerà agevolmente la semplicità del procedimento la cui durata e attuale pendenza non può che ritenersi lesiva del diritto, ex art. 6, par. 1, Conv. Europea dir. Uomo, alla definizione del procedimento in un termine "ragionevole".

Per quanto riguarda il diritto all'equa riparazione, è noto che l'art. 2 l. 89/2001 riconosce tale diritto sia a coloro che hanno subito un danno patrimoniale sia a coloro che hanno subito un danno non patrimoniale.

Con riferimento, poi, al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento *de quo*, questo è sempre stato caratterizzato dalla lealtà e dalla correttezza. Ha sempre cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili agli accertamenti, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni: nessun atteggiamento dilatorio o defatigatorio è stato, infatti, da lui posto in essere.

L'odierno ricorrente altro non ha potuto fare che assumere il ruolo di paziente osservatore attendendo che la Giustizia facesse il suo corso.

Sul danno non patrimoniale subito

Nella fattispecie, non può negarsi che il ricorrente ha subito e continua a subire vari danni di carattere non patrimoniale consistenti in notevoli disagi psichici e morali che, fino ad ora, si sono protratti per 14 anni.

É indubbio che la pendenza del giudizio di cui sopra abbia provocato, nel

ricorrente, ulteriore dispiacere, ansia, disagi e sofferenza per cui il danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto di ragionevole durata del processo, pur configurandosi come evento non automatico, costituisce conseguenza di detta violazione.

Si ricorda, a tal proposito, che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, più volte, ribadito il principio secondo cui il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ragion per cui la presunzione dell'esistenza del pregiudizio è superabile soltanto in presenza di elementi idonei, di cui l'amministrazione è tenuta a fornire la prova.

danni non patrimoniali sofferti a causa dell'irragionevole durata del giudizio

È noto, inoltre, che tale danno deve essere liquidato, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo le misure adottate dalla Corte europea di Strasburgo e dalla stessa Corte di Cassazione.

Il ricorrente, pertanto, è certo che la Corte d'Appello di Roma non potrà non fare riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, ormai, della Corte suprema di Cassazione, onde evitare un'inadeguata liquidazione del danno, né può liquidarlo in misura simbolica (v. Cass., 14752/2000 e 8/2003).

Tutto ciò premesso appare equa la richiesta di **indennizzo per l'importo, quantomeno, di € 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata** del processo, oppure, quella somma minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Per tali ragioni, il sig. Bianchi Mario in proprio, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che per la procedura di cui sopra (contraddistinta col n. 000/95 Tribunale di Roma), durata, fino all'instaurazione della presente causa, ben 14 anni, sussiste la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, nonchè sussistano i requisiti di cui alla Legge 89/2001 per ottenerne risarcimento e, per gli effetti, condannare il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma, in favore del ricorrente, di **€ 13.500,00** a titolo di danni subiti a causa della durata eccessiva della suddetta procedura, oppure al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della presente causa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore dello scrivente patrocinio.

In via istruttoria:

si chiede l'acquisizione del fascicolo avente R.g. n. 000/95 del Tribunale di Roma e del fascicolo avente Rg. 000/2000 della Corte d'Appello di Roma.

Si dichiara inoltre che il presente procedimento ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89 è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si allegano al ricorso i seguenti documenti:

1. atto di citazione;
2. comparsa di costituzione e risposta;
3.;
4.;
5. etc;
6. verbali di causa;
7. copia conforme sentenza del giudizio d'appello con attestazione del passaggio in giudicato.

Con osservanza.

Venezia, 4 luglio 200_

Avv. _____





CONCLUSIONI

Si può quindi sostenere che per una volta la legge tutela il cittadino in modo disinteressato ed efficace riconoscendogli il dovuto ristoro per i ritardi subiti, vale allora la pena non perdere l'occasione prima chesia troppo tardi.

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina per l'indennizzo del danno subito da irragionevole durata del processo. Tale azione risarcitoria, lo si ripete, può essere assistita anche con il patrocinio a spese dello Stato.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [**QUI**](#).

Ricordati che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Avv. Alberto A. Vigani



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocatogratis.com>

Associazione ART. 24 COST.

Per la tutela del diritto di difesa

Per saperne di più sul **Gratuito Patrocinio**
ora **clicca su**
www.avvocatogratis.com



E **clicca qui** per trovare le altre pubblicazioni della Collana
"Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"